

Laicità, scuola e Irc

1. Premessa

Di laicità si può parlare in molti modi. Anzi, si può dire che pochi termini abbiano, in italiano, un'accezione più controversa. Sbagliano perciò coloro che, con evidente intento strumentale, contestano la distinzione ormai ricorrente tra laicità e laicismo. Crediamo invece che sia necessario ricorrere a un vocabolario sempre più ricco per descrivere anche le differenze tra laicità e laicizzazione o, in campo ecclesiale, tra laicato e laicalità.

Quel che è certo è che il vocabolo nasce in ambito religioso cristiano, per descrivere chi appartiene al popolo (in greco *laòs*) e distinguerlo da chi invece appartiene all'ordine sacerdotale. Ma da questo significato tutto interno al linguaggio religioso, paradossalmente, la parola è passata a definire chi è per più versi estraneo al mondo religioso. L'evoluzione semantica è tipica della lingua italiana e possiamo ritrovarla solo nelle altre lingue neolatine, mentre quelle di ceppo germanico ignorano praticamente questa accezione e ricorrono piuttosto ai derivati della secolarizzazione per designare ciò che in italiano viene indicato dalla famiglia di parole afferenti alla laicità.

Vista la complessità del concetto e la vivacità del dibattito che vi è collegato, tentiamo in queste pagine di fornire in primo luogo alcune indicazioni bibliografiche per documentare (senza alcuna pretesa di completezza, ma con la consapevolezza di aver effettuato uno spoglio assai ampio della letteratura recente in materia) i diversi aspetti della problematica. Seguiranno sintetici riferimenti alla giurisprudenza costituzionale in materia ed alcune osservazioni di sintesi. L'obiettivo è quello di offrire alcune piste di approfondimento in vista delle possibili applicazioni di tale concetto in ambito scolastico e in particolare all'insegnamento della religione cattolica (Irc).

2. Il dibattito sulla laicità

Il dibattito sulla laicità si è animato in Italia soprattutto dopo il referendum sulla fecondazione assistita (12-13 giugno 2005, per l'abrogazione della legge 40/04). Di laicità si è sempre discusso, ma è stato soprattutto in seguito alla sconfitta del fronte laico (e della forte esposizione pubblica assunta dalla Cei) in quell'occasione che molti autori hanno deciso di intervenire con pubblicazioni che hanno arricchito fino alla saturazione il mercato editoriale sull'argomento, collegando spesso la riflessione sulla laicità alle sue applicazioni pratiche, particolarmente in campo bioetico.

Uno sguardo alla ricca bibliografia consentirà di farsi un'idea della complessità del panorama, pur limitando l'esame ai soli libri pubblicati negli ultimi anni ed escludendo volutamente gli articoli apparsi sulle riviste, dato che altrimenti il numero dei titoli diventerebbe pressoché sterminato. Ovviamente, i titoli riferiti sono il frutto di una selezione soggettiva e molti altri potrebbero essere aggiunti ma non figurano nella rassegna o per un preciso giudizio di valore che li fa considerare meno meritevoli di attenzione o per una personale ignoranza.

Prima di entrare nel merito della rassegna bibliografica più recente, è però il caso di segnalare alcuni classici sul tema, soprattutto di parte cattolica. Si può partire da YVES CONGAR, *Per una teologia del laicato*, Morcelliana, Brescia 1966 (orig. 1953), che anticipa alcune fondamentali riflessioni conciliari sull'argomento. Da una prospettiva diversa si può ricordare un classico articolo di A.C. Jemolo del 1953, ultimamente ristampato in ARTURO CARLO JEMOLO, *Coscienza laica*, Morcelliana, Brescia 2008. Va inoltre citato il volume di AA.VV., *Laicità. Problemi e prospettive*, Vita e pensiero, Milano 1977, che raccoglie gli atti di un famoso corso di aggiornamento culturale dell'Università Cattolica svoltosi a Verona dal 25 al 30 settembre 1977, che ancora oggi conserva vali-

dità per il rigore di numerosi interventi. Infine si deve ricordare il contributo alla riflessione teologica offerto da BRUNO FORTE, *Laicato e laicità*, Marietti, 1986.

È inoltre evidente che di laicità si può parlare a partire da differenti punti di vista: si tratta infatti di un principio che ha valore religioso, teologico, giuridico, politico, storico, sociale, culturale in genere. Proprio questa varietà di approcci costituisce il pregio (ma anche la difficoltà) di uno studio in questo campo.

Fissati questi riferimenti preliminari, possiamo addentrarci nella selva delle pubblicazioni più recenti suddividendo l'analisi in cinque ambiti distinti: 1) teoria e storia della laicità, 2) laicità applicata, 3) pamphlet polemici, 4) antireligione, 5) simboli religiosi.

2.1. Teoria e storia della laicità.

Oltre agli atti del corso dell'Università cattolica, merita di essere citato come introduzione il volume di EDOARDO TORTAROLO, *Il laicismo*, Laterza, Roma-Bari 1998, che in poche pagine condensa una equilibrata ricostruzione storica di questa corrente di pensiero, nonostante il titolo possa far pensare ad una scelta di campo più radicale.

In realtà non è facile trovare testi che affrontino la definizione teorica o la ricostruzione storica del concetto di laicità. La pubblicistica è ricca di volumi a più mani in cui esperti di diversi settori affrontano il problema in relazione alle sue diverse applicazioni. Tali volumi vengono prevalentemente citati in questa prima sezione, in quanto raccolgono almeno un contributo di carattere teorico, anche se meriterebbero spesso di essere classificati nella sezione successiva.

Numerosi sono i testi di autori vari che raccolgono contributi di diversa provenienza teorica per ricostruire le differenti dimensioni e applicazioni del concetto. Un buon punto di partenza può essere offerto da GIUSEPPE DALLA TORRE (a cura di), *Lessico della laicità*, Studium, Roma 2007, mentre sono più monografici e militanti GEMINELLO PRETEROSSO (a cura di), *Le ragioni dei laici*, Laterza, Roma-Bari 2005 (che raccoglie contributi di varia estrazione ideale ma prevalentemente di area laica), e GIOVANNI BONIOLO (a cura di), *Laicità. Una geografia delle nostre radici*, Einaudi, Torino 2006 (più compatto nella provenienza laica degli autori ma apprezzabile soprattutto per l'introduzione teorica del curatore).

Ugualmente a più mani ma di più unitaria estrazione cattolica sono i volumi di LAURA PAOLETTI (a cura di), *L'identità in conflitto dell'Europa. Cristianesimo, laicità, laicismo*, Il Mulino, Bologna 2005, e di FRANCESCO D'AGOSTINO (a cura di), *Laicità cristiana*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2007.

Uno spazio a parte meritano i numerosi contributi di GIUSEPPE DALLA TORRE, che al tema ha dedicato parecchi volumi, a partire da *Il primato della coscienza. Libertà e laicità nell'esperienza giuridica contemporanea*, Studium, Roma, 1992, fino a *Europa. Quale laicità?*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2003, e a *Dio e Cesare. Paradigmi cristiani nella modernità*, Città Nuova, Roma 2008. Di questo autore è il caso di ricordare una felice provocazione di considerare la laicità una nozione «giuridicamente inutile» proprio per l'impossibilità di assegnarle un significato univoco e quindi giuridicamente efficace.

Si può quindi ricordare a questo punto un allievo di Dalla Torre, PAOLO CAVANA, che ha approfondito la dimensione giuridica della laicità negli ordinamenti italiano e francese nei volumi *Interpretazioni della laicità. Esperienza francese ed esperienza italiana a confronto*, AVE, Roma 1998, e *I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia*, Giappichelli, Torino 2004.

Il modello francese è paradigmatico in materia e preso continuamente a riferimento dai nostri laicisti. Non va infatti dimenticato che la stessa Costituzione francese all'art. 2 dichiara che la Repubblica è «indivisibile, laica, democratica e sociale». La Costituzione italiana ha invece evitato di parlare di laicità, pur comprendendo implicitamente – come vedremo – tale principio ma in una diversa accezione. Utile in proposito può essere allora la lettura di COMMISSIONE STASI, *Rapporto sulla laicità*, Scheiwiller, Milano 2004, in genere riduttivamente conosciuto per la questione del velo islamico ma ricco di considerazioni teoriche interessanti anche se non sempre condivisibili. Per ri-

manere ancora sul territorio francese non si può dimenticare il documento conclusivo della Commissione presieduta da RÉGIS DEBRAY, *L'insegnamento del fatto religioso nella scuola laica* ("Il Regno", XLVII, 2002, 15, pp. 514-20), che si conclude con il celebre invito a passare da una laicità di incompetenza a una laicità di intelligenza.

Tra i contributi teoreticamente più impegnativi si può ricordare in primo luogo il volumetto di ARMIDO RIZZI, *Laicità. Un'idea da ripensare*, Pazzini, Villa Verucchio 2004, che risolve il concetto di laicità nella «posizione del soggetto umano in quanto soggetto etico, strutturalmente anteriore alla distinzione tra coscienza fondata sulla fede e coscienza fondata sulla ragione», concludendo che si deve quindi chiamare laicità «il carattere originario del soggetto etico».

Molto più ampio è il volume di FULVIO DE GIORGI, *Laicità europea*, Morcelliana, Brescia 2006, che distingue «una laicità negativa, che implica la neutralità dello Stato, da una laicità positiva, che implica un'ideologica specifica e propria da parte dello Stato». Alla laicità negativa corrisponderebbe una neutralità positiva (nel senso che lo Stato è attivo nell'eliminare o ridurre gli ostacoli al libero confronto o affermazione del religioso); alla laicità positiva corrisponderebbe invece una neutralità negativa (nel senso che lo Stato si impegna attivamente per escludere lo stesso fenomeno religioso dalla sfera pubblica). Lo stesso autore ha pubblicato recentemente anche *Il brutto anatroccolo. Il laicato cattolico italiano*, Paoline, Milano 2008, riflessione teorica a partire dalla propria esperienza ecclesiale.

Sempre in campo cattolico, ma impegnato sul fronte etico-politico, può essere ricordato MARIO TOSO, *Democrazia e libertà. Laicità oltre il neoilluminismo postmoderno*, Las, Roma 2006, che dedica al problema i due capitoli conclusivi, ripubblicati a parte anche in *Per una laicità aperta*, Centro Studi Cammarata, Edizioni Lussografica 2002, che già nel titolo esprime la tesi fondamentale. Ancora in campo cattolico è interessante la riflessione teorica offerta da GIAMPAOLO CREPALDI, *Laicità e verità. Cosa ci sta insegnando Benedetto XVI*, Fede & Cultura 2007.

Un tentativo di ricostruzione storica mosso da posizioni cattoliche un po' eterodosse è quello di MARCELLO VIGLI, *Contaminazioni. Un percorso di laicità fuori dai templi delle ideologie e dalle religioni*, Dedalo, Bari 2006. Affermando che «la laicità è il nome storico dell'autonomia dell'uomo e delle sue conseguenze in ordine alla libertà, ai diritti, in una parola alla democrazia», egli sposta il discorso sul terreno politico che finisce per prevalere su quello etico o religioso.

Di carattere divulgativo e introduttivo è GIUSEPPE SAVAGNONE, *Dibattito sulla laicità. Alla ricerca di una identità*, Elledici, Leumann (To) 2006, che offre comunque un esame di alcuni dei libri già citati. Più impegnati sul fronte filosofico sono invece VITTORIO POSSENTI, *Le ragioni della laicità*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, e FABIO MACIOCE, *Una filosofia della laicità*, Giappichelli, Torino 2007. Si segnala inoltre il contributo di Giuseppe Goisis (nel volume di GIUSEPPE GOISIS, GIANFRANCO MAGLIO, ORIOLDO MARSON, *Laicità possibili. Fondamenti e prospettive*, Nuova dimensione, Portogruaro 2007) che, dopo aver definito la laicità «soprattutto una forma, tale da generare uno stile e, in successione, un metodo di lavorare e affrontare le questioni», suggerisce anche una serie di sviluppi in campo educativo, dove la laicità «dovrebbe essere intesa come un atteggiamento dell'intelligenza, capace di dare orine e orientamento anche al mondo delle emozioni. I suoi elementi caratterizzanti dovrebbero essere: la libertà di coscienza (...); la libertà di credenza (...); la libertà di conoscenza (...); infine la libertà di critica».

Tra i testi non immediatamente dedicati alla laicità, ma contenenti riferimenti importanti, si può ancora ricordare ENZO BIANCHI, *La differenza cristiana*, Einaudi, Torino 2006, il quale parte dal presupposto che «la laicità, intesa come principio di distinzione tra stato e religioni, oggi non è solo accettata dai cristiani, ma è divenuta un autentico contributo che essi fanno dare all'attuale società». Ma sul piano teoretico non può essere trascurato il classico saggio di ERNST WOLFGANG BÖCKENFÖRDE, *La formazione dello stato come processo di secolarizzazione*, Morcelliana, Brescia 2006 (orig. 1967), che imposta in termini aporetici la neutralità dello Stato secolarizzato o, come diremmo oggi, laico. A partire da questo classico del pensiero giuridico contemporaneo si è svolto nel 2004 un famoso dialogo tra il filosofo Habermas e l'allora cardinale Ratzinger, oggi raccolto in JOSEPH RATZINGER, JURGEN HABERMAS, *Etica, religione e stato liberale*, Morcelliana, Brescia 2005.

2.2. Laicità applicata

Numerosi sono i campi di applicazione del principio di laicità. In primo luogo si deve pensare al terreno giuridico, sul quale gli studiosi di diritto ecclesiastico forniscono in continuazione contributi anche di notevole importanza. Qualcuno è già stato citato sopra; qui ci si limita a ricordare la raccolta di saggi di SALVATORE PRISCO, *Laicità. Un percorso di riflessione*, Giappichelli, Torino 2007, che spazia in diversi campi del diritto partendo da posizioni sostanzialmente laiche. Per un'introduzione più sistematica e impegnativa alla dimensione giuridica si veda invece GIANCARLO ROLLA (a cura di), *Libertà religiosa e laicità. Profili di diritto costituzionale*, Jovene, Napoli 2009.

Ma quella giuridica non si può considerare un'applicazione, dato che il diritto ha piuttosto il compito di fondare le successive conseguenze. Il campo più frequentato è, come si è già detto, quello della bioetica, cui sono dedicati parecchi contributi anche nei volumi collettivi già citati. La categoria della laicità si trova per esempio alla base di UMBERTO SCARPELLI, *Bioetica laica*, Baldini Castoldi Dalai, Milano 1998, e dei volumi di GIOVANNI FORNERO, *Bioetica cattolica e bioetica laica*, Bruno Mondadori, Milano 2005, e *Laicità debole e laicità forte. Il contributo della bioetica al dibattito sulla laicità*, Bruno Mondadori, Milano 2008. Entrambi gli autori sono di parte laica, mentre non altrettanto la stessa categoria è presente nelle trattazioni offerte da autori di matrice cattolica.

Ampio spazio alla problematica bioetica è dato da GIAN ENRICO RUSCONI, *Non abusare di Dio. Per un'etica laica*, Rizzoli, Milano 2007, che è anche autore dei precedenti *Possiamo fare a meno di una religione civile?*, Laterza, Bari-Roma 1999, e *Come se Dio non ci fosse. I laici, i cattolici e la democrazia*, Einaudi, Torino 2000, qualificandosi quindi come uno degli autori più impegnati su questo terreno. La sua matrice ideologica è nettamente laica, ma l'ampiezza e la serietà delle argomentazioni può escluderlo dal fronte delle polemiche laiciste in cui talvolta tende a scendere in interventi più occasionali. Per un bilancio più equilibrato ci si può rivolgere anche a CLAUDIA MANCINA, *La laicità al tempo della bioetica. Tra pubblico e privato*, Il Mulino, Bologna 2009.

Per certi aspetti può appartenere alla stessa categoria applicativa la raccolta di saggi di CLAUDIO MAGRIS, *La storia non è finita. Etica, politica, laicità*, Garzanti, Milano 2006, del quale solo alcuni capitoli affrontano specificamente la problematica della laicità. Sono inoltre raccolte di saggi dedicati a vari argomenti (e di diverso valore) i volumi di MARCELLO PERA (a cura di), *Libertà e laicità*, Cantagalli, Siena 2006, e di GAETANO QUAGLIARIELLO (a cura di), *Alla ricerca di una sana laicità. Libertà e centralità dell'uomo*, Cantagalli, Siena 2007, entrambi espressione della Fondazione Magna Carta che raccoglie intellettuali vicini al PdL.

In campo cattolica, sono applicazioni in direzione del dialogo multiculturale i volumi di ANGELO SCOLA, *Una nuova laicità. Temi per una società plurale*, Marsilio, Venezia 2007, e di CARLO CARDIA, *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam*, San Paolo 2007. Il primo insiste su un'idea di laicità come non neutralità valoriale e tutela del diritto di espressione e riconoscimento reciproco da parte dei portatori di convinzioni anche religiose. Il secondo è molto interessante soprattutto per la ricostruzione storica del problema.

Per le applicazioni in campo educativo possono essere ricordati principalmente due volumi, entrambi di estrazione laica: FRANCO CAMBI (a cura di), *Laicità, religioni e formazione: una sfida epocale*, Carocci, Roma 2007, che imposta il discorso su un orizzonte post-secolare, e il più militante FRANCO FRABBONI, *Idee per una scuola laica*, Armando, Roma 2007.

2.3. Pamphlet polemici

La letteratura pamphletistica è quella probabilmente più diffusa sull'argomento, soprattutto nel caso di pubblicazioni quasi di carattere giornalistico e dettate da uno stretto riferimento all'attualità. Classifichiamo sotto questa categoria però solo i libri caratterizzati da una più esplicita vis polemica e da una altrettanto evidente debolezza teorica.

In primo luogo, da un punto di vista cronologico, si può ricordare il *Manifesto laico*, a cura di ENZO MARZO e CORRADO OCONE, Laterza, Roma-Bari 1999, che propone una serie di affermazioni radicali con brevi saggi di contorno. Assai deludente per l'acredine laicista che esprime è CARLO AUGUSTO VIANO, *Laici in ginocchio*, Laterza, Roma-Bari 2006. In ambito etico, ma con scivolamenti polemici sul terreno politico, può essere classificato MASSIMO TEODORI, *Laici. L'imbroglio italiano*, Marsilio, Venezia 2006. Prevale l'intento polemico, anche se rivestito di argomentazioni giuridiche in STEFANO RODOTÀ, *Perché laico*, Laterza, Roma-Bari 2009, che nella seconda parte raccoglie articoli apparsi negli ultimi anni sul tema in relazione a fatti di attualità.

Ma anche sul versante cattolico si possono trovare esempi di sarcasmo antilaicista, come i numerosi volumi di ALESSANDRO GNOCCHI e MARIO PALMARO, autori di volumi che esprimono un cattolicesimo talvolta eccessivamente tradizionalista e di cui può essere esemplare *Contro il logorio del laicismo moderno. Manuale di sopravvivenza per cattolici*, Piemme, Milano 2006.

2.4. Antireligione

Dietro il dibattito sulla laicità, e soprattutto dietro tante polemiche laiciste, si cela spesso un intento neanche troppo velatamente antireligioso. Il paradigma di una razionalità illuminista, nonostante le varie crisi epistemologiche in cui è caduto, risulta ancora facilmente vincente soprattutto presso un'opinione pubblica superficiale e un pubblico scolastico abituato a schematizzazioni sbrigative. A livello internazionale il libro-intervista di RENÉ RÉMOND (CON MARC LÉBOUCHER), *Il nuovo anticristianesimo*, Lindau, Torino 2007, sottolinea la gravità degli attacchi mossi da un intellettuale come MICHEL ONFRAY (*Trattato di ateologia*, Fazi, Roma 2005), ma ad esso possiamo accostare anche altri nomi, come RICHARD DAWKINS (*L'illusione di Dio. Le ragioni per non credere*, Mondadori, Milano 2008), DANIEL DENNETT (*Rompere l'incantesimo. La religione come fenomeno naturale*, Cortina, Milano 2007) o PIERGIORGIO ODIFREDDI (*Perché non possiamo essere cristiani (e meno che mai cattolici)*, Longanesi, Milano 2007). Alcuni di questi ultimi autori presentano riflessioni organiche, ma spesso si tratta di pamphletistica d'occasione che ha successo presso un pubblico alla ricerca di ragionamenti facili e si alimenta di polemiche artificiali (come quella sul darwinismo in Italia).

A noi interessa solo il collegamento tra questo genere di pubblicistica e il concetto di laicità; quindi ci limitiamo a citare, per la serietà di alcune argomentazioni, GIULIO GIORELLO, *Di nessuna chiesa. La libertà del laico*, Milano, Raffaello Cortina, Milano 2005, che polemizza con una certa insofferenza contro un dogmatismo ormai praticamente inesistente. Più articolata la riflessione di EUGENIO LECALDANO, *Un'etica senza Dio*, Laterza, Bari 2006, che risulta polemico più nel titolo che nei contenuti.

È difficile evitare di fare un processo alle intenzioni, ma parecchie opere di autori laici cedono spesso alla tentazione di elaborare un sistema teorico (più o meno fondato) in contrapposizione al pensiero religioso, venendo meno di fatto proprio a uno degli elementi costitutivi della laicità che vanno predicando, cioè la capacità di incontrarsi sul terreno della ragione umana non ancora ideologicamente connotata da scelte o appartenenze.

Una sintesi molto equilibrata delle potenzialità e degli autogol del pensiero ateo/laicista è offerta da GIANCARLO BOSETTI, *Il fallimento dei laici furiosi. Come stanno perdendo la scommessa contro Dio*, Rizzoli, Milano 2009, che sintetizza la situazione osservando come «la riduzione delle problematiche sociali ed etiche (la famiglia, la nascita, la morte) dentro il perimetro di un conflitto tra sapere e Chiesa, tra tecnocrazia e clero, è la fine della modernità democratica, la colonizzazione della sfera pubblica, la morte dell'opinione libera».

2.5. Simboli religiosi

Infine, un capitolo a sé nella disputa sulla laicità può essere costituito dalla questione dei simboli religiosi, cui sono stati dedicati specifici studi. In vari casi sono gli specialisti di diritto ecclesiastico che hanno approfondito il tema, con particolare riferimento alla questione francese del

velo islamico (su cui si veda sempre il già citato Rapporto Stasi), ma soprattutto in relazione all'esposizione del crocifisso nei locali pubblici. In proposito sono certamente suggestivi i titoli di un paio di volumi di autori vari che raccolgono gli atti di convegni sul tema: ROBERTO BIN, GIUDITTA BRUNELLI, ANDREA PUGIOTTO, PAOLO VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa*, Giappichelli, Torino 2004; EDOARDO DIENI, ALESSANDRO FERRARI, VINCENZO PACILLO (a cura di), *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, Il Mulino, Bologna 2005. Appartengono allo stesso genere, ma con titoli meno efficaci: MARCO PARISI (a cura di), *Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2005 (che riporta gli atti di una tavola rotonda sul tema); VINCENZO PACILLO, ILIA PASQUALI CERIOLI, *I simboli religiosi. Profili di diritto ecclesiastico italiano e comparato*, Giappichelli, Torino 2005; EDOARDO DIENI, ALESSANDRO FERRARI, VINCENZO PACILLO (a cura di), *I simboli religiosi tra diritto e culture*, Giuffrè, Milano 2006; SUSANNA MANCINI, *Il potere dei simboli, i simboli del potere. Laicità e religione alla prova del pluralismo*, Cedam, Padova 2008.

3. La parola ai magistrati

Un genere letterario che ugualmente andrebbe visitato è quello delle sentenze che si sono occupate in vario modo di laicità.

3.1. La Corte costituzionale sulle attività alternative

Il punto di partenza, come è noto, è la sentenza n. 203/89 della Corte costituzionale, in cui viene identificato «il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica». Nella Costituzione non si parla mai di laicità (a differenza della Costituzione francese), ma è come se tale principio vi fosse compreso, dato che esso è coerentemente legato a tutto l'impianto costituzionale. Infatti, «il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale». Con questo enunciato la Corte fissa due punti di riferimento importanti: a) la laicità non è indifferenza verso la religione (o separazione o ostilità, secondo il modello di laicità "alla francese") ma garanzia attiva della libertà di religione, che costituisce un valore esplicitamente contenuto nella Costituzione ed esprime così quell'atteggiamento di *favor religionis* (da intendere come attenzione al fenomeno religioso, non privilegio per esso) che viene comunemente attribuito alla nostra Carta costituzionale; b) il contesto in cui si va a collocare il principio di laicità è quello del pluralismo confessionale e culturale, un contesto inscindibile da quel principio, al punto da poter essere considerato al tempo stesso causa ed effetto del principio di laicità.

La questione su cui erano stati chiamati a pronunciarsi i giudici costituzionali era l'eventuale obbligatorietà delle attività alternative all'Irc, per le quali viene fissato uno «stato di non-obbligo». Anzitutto, la Corte riconosce che l'Irc neoconcordatario rappresenta «una novità coerente con la forma di Stato laico della Repubblica italiana». Dopo una sintetica ricostruzione storica si conclude infatti che «esaurito il ciclo storico, prima, della strumentale utilizzazione della religione come sostegno alla morale comune, poi della opposizione positivista tra religione e scienza, quindi della eticità dello Stato totalitario, allontanati gli ultimi relitti della contesa risorgimentale tra Monarchia e Papato, la Repubblica può, proprio per la sua forma di Stato laico, fare impartire l'insegnamento di religione cattolica in base a due ordini di valutazioni: a) il valore formativo della cultura religiosa, sotto cui s'inscrive non più una religione, ma il pluralismo religioso della società civile; b) l'acquisizione dei principi del cattolicesimo al "patrimonio storico del popolo italiano"». Con ciò si delinea «l'attitudine laica dello stato-comunità, che [...] si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini».

È proprio su quest'ultimo passaggio che ci vogliamo soffermare con alcuni rilievi critici, perché la laicità è vista come porsi al servizio della coscienza, e quindi l'Irc si presenta – da un pun-

to di vista costituzionale – come una questione di coscienza, spiegata in maniera piuttosto discutibile dalla Consulta. Al nuovo Concordato, infatti, viene riconosciuto il merito di aver fatto emergere «un carattere peculiare dell’insegnamento di una religione positiva: il potere suscitare, dinanzi a proposte di sostanziale adesione ad una dottrina, problemi di coscienza personale e di educazione familiare, per evitare i quali lo Stato laico chiede agli interessati un atto di libera scelta». A nostro parere, per il fatto di andarsi a collocare nel quadro delle finalità della scuola l’Irc non può essere definito come «proposta di sostanziale adesione ad una dottrina»: sarà pur vero che la Corte parla solo di una proposta e non di un obbligo, ma ci sembra da escludere che tra le finalità e tra le modalità didattiche dell’Irc possa trovarsi la ricerca di «adesione» alla dottrina cattolica, non solo per l’impossibilità di diritto, ma anche per l’impraticabilità di fatto di cercare adesione in una sede in cui mancano i presupposti ambientali di un qualsiasi intento proselitistico o catechetico. D’altra parte, nella stessa sentenza la Corte descrive l’Irc come «non implicante una pretesa di adesione diversa o superiore rispetto a quella richiesta per qualsiasi altra materia d’insegnamento».

La decisione finale sullo «stato di non-obbligo» viene quindi motivata sostenendo che «altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di religione». Il ragionamento è sostanzialmente logico ma risente di un’idea della religione (e della sua conseguente libertà) che prevale di gran lunga sullo specifico dell’Irc: non è la sede scolastica a fissare le coordinate del problema ma è la natura della religione in astratto a determinare le condizioni del suo insegnamento scolastico. Il punto di partenza è infatti costituito dal fatto che «dinanzi all’insegnamento di religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche».

Nella scelta sull’Irc prevale cioè il *contenuto* dell’insegnamento (la religione cattolica), mentre passa in secondo piano la *forma* sotto cui quel contenuto viene presentato (l’inserimento nel quadro delle finalità della scuola). L’«opzione tra equivalenti discipline scolastiche» è considerata una vera e propria degradazione dell’oggetto religioso, al quale deve essere assicurato un rango assolutamente superiore in quanto di interesse costituzionale. Qualsiasi alternativa posta in parallelo all’Irc risulta quindi inadeguata e improponibile per la distanza abissale che separa la religione da qualsiasi altra offerta didattica. Ma ciò mette in crisi la natura stessa dell’Irc, che trae il suo diritto di cittadinanza scolastica proprio dall’aver condiviso le finalità della scuola ed essersi presentato agli alunni nella forma di una proposta culturale-didattica-formativa e non sotto le specie della proposta religiosa. Sembra, insomma, un po’ equivoca e contraddittoria la collocazione della religione cattolica in una sorta di iperuranio costituzionale cui non può essere accostata nessuna altra disciplina o attività scolastica. Se ne potrebbe dedurre una sorta di extracurricolarità dell’Irc non per inferiorità rispetto all’assetto formativo delle altre discipline ma per assoluta e incomparabile superiorità. Come se la laicità dello Stato (di cui è espressione proprio la presenza dell’Irc nella scuola) fosse frutto di una devozione assoluta all’oggetto religioso.

3.2. Il Tar del Lazio sul credito scolastico

Un ragionamento analogo (ma condotto in maniera decisamente più rozza) lo ritroviamo nella recente sentenza del 17-7-2009, n. 7076, del Tar del Lazio sulla questione del contributo dell’Irc al credito scolastico. I giudici romani della sezione terza quater seguono infatti una linea argomentativa riassumibile nella tesi della natura religiosa e non scolastica dell’Irc, trascurando il fatto che il Concordato del 1984 lo ponga «nel quadro delle finalità della scuola» e rinvii alla successiva Intesa del 1985 la determinazione di tutti quegli aspetti che ne fanno un insegnamento pienamente scolastico (programmi didattici, libri di testo, percorsi di formazione degli Idr). Non a caso, nella sua sentenza il Tar parla spesso di scelta della “religione cattolica” e non di scelta dell’“insegnamento” della religione cattolica, negando – forse inconsciamente – valenza scolastica (di insegnamento) a quella che per esso rimane una scelta di fede e una dichiarazione di appartenenza. L’Irc

viene infatti collocato nell'ambito della «tutela di valori di carattere morale, spirituale e/o confessionale» che da un lato legittimano le diverse confessioni religiose a ricorrere e dall'altro riducono le coordinate scolastiche della disciplina.

Il Tar è consapevole di entrare in contraddizione con se stesso (o almeno con la sezione terza bis, autrice della sentenza 7101/00, già favorevole all'intervento dell'Irc nel credito scolastico), ma contesta la logica della precedente pronuncia, fondata «su un presupposto logico e giuridico che non può essere condiviso, cioè che l'insegnamento di una religione, qualunque essa sia (sia cattolica che di altri culti), possa essere assimilata a qualsiasi altra attività intellettuale o educativa in senso tecnico del termine», dato che «qualsiasi religione – per sua natura – non è né un'attività culturale, né artistica, né ludica, né un'attività sportiva né un'attività lavorativa ma attiene all'essere più profondo della spiritualità dell'uomo ed a tale stregua va considerata a tutti gli effetti». La conclusione è che «sulla considerazione che la religione non è una “materia scolastica” come le altre deve essere ancorato il convincimento circa l'illegittimità della sua riconduzione all'ambito delle attività rilevanti ai fini dei crediti formativi».

Poste queste premesse, i giudici della sezione terza quater giungono paradossalmente ad affermare che «sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico, proprio per il rischio di valutazioni di valore proporzionalmente ancorate alla misura della fede stessa». E ribadiscono il concetto introducendo il sospetto che la valutazione dell'Irc possa collegarsi «alla misura della adesione ai valori dell'insegnamento cattolico impartito» o addirittura che il profitto degli avvalentisi più convinti «potrebbe essere condizionato da dubbi teologici sui misteri della propria Fede».

Contro la sentenza il Ministero ha fatto appello al Consiglio di Stato, ma fino ad oggi ancora non si è avuta risposta.

3.3. La Corte di Strasburgo sul crocifisso

Non molto diverse sono le premesse da cui partono i giudici della Corte Europea dei diritti dell'uomo, intervenuti il 3-11-2009 sulla questione del crocifisso nelle scuole. Anche in questo caso, infatti, sembra impossibile parlare del crocifisso in termini diversi da quelli religiosi e quindi – secondo i giudici – culturali.

In prima istanza il caso era stato esaminato dal Tar del Veneto (Sez. III, sentenza del 17-3-2005, n. 1110), che aveva ritenuto di dover considerare il crocifisso quale espressione «di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato». Successivamente il Consiglio di Stato (Sez. VI, sentenza del 13-1-2006, n. 556) aveva confermato la polisemia del crocifisso, «che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo ove è posto». In particolare nella scuola esso può richiamare in forma sintetica «valori civilmente rilevanti», e anzi, «nel contesto culturale italiano, appare difficile trovare un altro simbolo, in verità, che si presti, più di esso, a farlo».

La Corte di Strasburgo, invece, ha ritenuto impossibile prescindere dal significato devozionale del crocifisso, oggetto che «può essere facilmente interpretato dagli studenti di tutte le età come un simbolo religioso» al punto che «essi si sentiranno educati in un ambiente scolastico caratterizzato da una particolare religione». Dato che lo Stato non può «imporre, anche indirettamente, credenze nei luoghi in cui le persone sono a suo carico o nei luoghi in cui queste persone sono particolarmente vulnerabili», l'esposizione del crocifisso «limita il diritto dei genitori di educare i loro figli secondo le proprie convinzioni e il diritto degli alunni di credere o di non credere».

Nel vivace dibattito seguito a questa sentenza, anche i sostenitori del crocifisso sono spesso rimasti ancorati alla sua valenza religiosa, rivendicando le radici cristiane della civiltà italiana e quindi la legittimità di utilizzare quel simbolo come riferimento per l'intera comunità nazionale. In altre parole, si è continuato ad impostare la questione come una guerra di religione: su un simbolo

religioso attaccato o difeso proprio in quanto religioso e in nome di una precisa posizione religiosa, cristiana o atea che sia.

Del tutto assente dal dibattito ci è sembrata l'attenzione alla peculiarità della sede scolastica: la scuola valeva in questo caso come locale pubblico, espressione dell'identità del gestore statale, e non come luogo di educazione in cui si introducono gradualmente le giovani generazioni alla complessità e pluralità dei significati del mondo in cui devono imparare a vivere. Spogliare l'ambiente educativo di simboli e linguaggi significa, a nostro parere, solo impoverire il processo educativo fino a raggiungere una neutralità che azzerà il processo educativo stesso.

3.4. Culturale o cultuale?

La domanda che intendiamo porci a questo punto è relativa alla univocità o plurivocità del discorso religioso, domanda che peraltro è possibile porsi anche a proposito di altre espressioni culturali: l'arte può essere espressione estetica ma anche prodotto economico, lo sport può essere esercizio fisico ma anche spettacolo, il «cielo stellato sopra di me» può essere oggetto di studio astronomico ma anche di pura contemplazione. La religione può apparire più coinvolgente di altre realtà, ma non si può certo sostenere che non produca effetti storici, sociali, politici, giuridici, filosofici, artistici, che assumono una propria autonoma consistenza. Ed è sempre il contesto a chiarire quale significato della religione si stia di volta in volta usando: a scuola la religione diventa oggetto di studio e non può rimanere – neanche volendo – atto di fede; a scuola il crocifisso – anche se proprio ai credenti può dispiacere – è punto di riferimento non per una comunità di fede ma per una comunità più ampia che vi ravvisa valori condivisibili al di là della dimensione religiosa.

È compito dei giudici ricondurre le situazioni di vita a quella certezza giuridica che dovrebbe garantire i diritti e la convivenza di tutti, ma tale compito nasce proprio dall'incertezza e plurivocità dei contesti che devono di volta in volta essere interpretati. Annullare tale complessità e confinare la dimensione religiosa nel solo spazio della coscienza privata ci sembra essere un'operazione sbagliata sul piano dell'evidenza empirica oltre che dell'ermeneutica giuridica. Tuttavia, pur non condividendo affatto presupposti e conclusioni delle sentenze appena ricordate, non crediamo inutile soffermarsi a riflettere sulla "durezza" dell'oggetto religioso, anche quando esso è adattato ad un contesto scolastico.

È ovvio che alla radice di ogni religione c'è l'atto di fede con cui un insieme di uomini aderisce ad un certo messaggio. Dovrebbe essere altrettanto ovvio che quell'atto di fede non può essere oggetto di insegnamento scolastico al fine di riprodursi in altri soggetti, né quello stesso atto di fede può imporsi attraverso un simbolo al fine di sollecitare esclusivamente un atto di devozione. Può invece essere insegnato l'effetto culturale prodotto da quella fede, come può essere esposto un simbolo originariamente religioso che non chiede di essere oggetto di culto. Ciò non vuol dire negare la radice religiosa di certi fenomeni o simboli culturali. Vuol dire soltanto esaminarli dall'esterno (con piena consapevolezza della struttura interna) per attribuire loro il giusto significato: in questo dovrebbero consistere quelle finalità della scuola che l'Irc si è impegnato a rispettare.

In questo stesso senso si può interpretare anche il discorso di Benedetto XVI agli insegnanti di religione italiani nell'udienza del 25 aprile 2009, quando ha detto che l'Irc contribuisce «ad assicurare alla fede cristiana piena cittadinanza nei luoghi dell'educazione e della cultura in generale». Si tratta ovviamente degli effetti storici della fede cristiana e non certo della pratica di questa fede, anche se quegli effetti acquistano significato proprio a partire da una fede praticata. È questa pluralità di dimensioni che certi giudici e parte dell'opinione pubblica non riescono a comprendere, limitandosi a ricacciare nella sfera privata qualsiasi discorso che abbia un minimo riferimento religioso.

A ben vedere, sono caduti nello stesso equivoco anche coloro che hanno recentemente sostenuto la necessità di offrire un'ora di Islam ai sempre più numerosi figli di immigrati presenti nelle nostre scuole: come se la scuola dovesse parlare separatamente ai credenti di diverse religioni e non proporsi come luogo di integrazione e di dialogo fondato prima di tutto sulla conoscenza delle rispettive posizioni.

4. Un tentativo di sintesi

Arrivati a questo punto, sembra necessario tentare di trarre qualche conclusione e di fare sintesi tra tutti i riferimenti fin qui evocati, applicandoli in modo particolare all'Irc e al suo futuro.

La scelta di spostare la polemica anti-Irc dal piano scolastico al piano religioso è per certi aspetti rivelatrice della conquistata dignità scolastica di questa disciplina dopo 25 anni di regime neoconcordatario. La battaglia condotta per convincere dell'irrelevanza dell'Irc è stata ormai persa e il fronte laico sembra aver scelto di spostare il conflitto sulla radicalizzazione della dimensione confessionale: se non si può espellere l'Irc dalla scuola per la sua debolezza di fatto (dovuta alla facoltatività), allora ci si può provare per la sua forza di principio, presentando ingannevolmente questa disciplina come espressione di appartenenza confessionale e quindi lesiva di quel pluralismo che tutti intendiamo perseguire e garantire, nella scuola e nella vita civile.

Paradossalmente, proprio l'esperienza multiculturale che stiamo vivendo in Italia in questi anni è il miglior sostegno all'importanza della dimensione religiosa come fattore identitario e chiave per un dialogo interculturale. Il recupero di importanza dell'esperienza religiosa non viene però da un rinnovato impegno cattolico, bensì dall'enfasi con cui altre culture (segnatamente l'Islam) sanno rivendicare spazio alla propria fede. L'errore, ovviamente, è quello di impostare il confronto in termini di appartenenza (e quindi di reciproca esclusione) piuttosto che in termini di dialogo, incontro e comprensione (evitando qualsiasi facile assimilazione o sincretismo).

In questa situazione può essere di aiuto un recupero di laicità, operazione in cui può svolgere un ruolo chiave proprio l'Irc, secondo la logica a suo tempo indicata dalla Corte costituzionale. L'Irc non è adesione a una fede ma espressione dell'attenzione dello Stato per una dimensione della coscienza umana che trova la sua autentica manifestazione solo come esercizio di libertà «in regime di pluralismo culturale e confessionale».

Occorre convincersi che la laicità è la condizione originaria dell'uomo: tutti nasciamo laici; ma ci accorgiamo di esserlo solo quando ci troviamo a confrontarci con qualcuno che laico non è. Quella che è stata lamentata come una condizione di manchevolezza (il laico come *non* religioso, *non* credente, *non* chierico) è in realtà una condizione di pienezza, che solo per circostanze storiche si è trovata ad essere uno stato di minorità. È da questa condizione di originaria laicità che nascono tutte le altre opzioni variamente religiose o ideali; quindi la laicità le contiene tutte.

Emerge così l'assoluta inadeguatezza di una laicità oppositiva, esclusiva, di lotta, quando la laicità dovrebbe per sua natura essere aperta, inclusiva, dialogica. Sul terreno della laicità dovremmo poterci incontrare tutti, ma purtroppo ci sono colpe dall'una e dall'altra parte che rendono difficile questo incontro e richiedono che di laicità si parli con tutta una serie di distinguo e di precisazioni dovute agli abusi che di essa si sono fatti. Da parte cattolica si sente il bisogno di aggiungere spesso qualche aggettivo per distinguere la sana, autentica, positiva laicità da forme degenerate che meritano piuttosto la qualifica di laiciste. Da parte laica si rivendica all'opposto il diritto di parlare di laicità senza aggettivi, per impadronirsi in tal modo di un principio generale e renderlo particolare (nel senso di appartenente ad una sola parte).

Si affrontano allora due modelli diversi di laicità: quello europeo (e soprattutto francese, in quanto più radicalizzato) e quello americano. L'insufficienza del paradigma francese è sotto gli occhi di tutti, nonostante esso sia spesso contrabbandato come il più moderno, efficace e razionale. La versione americana è per noi poco comprensibile, perché veniamo da una storia che è maturata attraverso un'unica tradizione religiosa o è passata attraverso il principio del *cuius regio eius religio*. La società americana, invece, nasce plurale e religiosa al tempo stesso, ed è capace di dare spazio alla dimensione religiosa senza scandalizzarsene perché lo Stato è al servizio della società civile (che ha al suo interno anche la religione e le chiese), mentre in Italia la società civile appare condizionata dallo Stato secondo una concezione proprietaria e assolutista del potere politico. Insistere sul nostro modello non potrà portarci lontano, anche perché la nostra è una laicità costruita in relazione (o in contrapposizione) alla religione cattolica, mentre ben diversa sarebbe una laicità forma-

tasi a partire da una cultura islamica o induista, che fanno fatica a comprendere alcune categorie laiche proprio perché nate da una tradizione religiosa diversa.

Occorrerebbe comprendere fino in fondo il significato dell'affermazione della Corte costituzionale, secondo la quale l'Irc è espressione della laicità dello Stato. Visto dalla parte dello Stato, ciò può voler dire apertura verso le istanze della società civile, che legittimamente richiede spazio per una cultura così significativa per gran parte dei cittadini; ma ciò vuol dire anche che lo Stato si ferma sulla soglia dell'Irc e lascia ampio margine di azione all'autorità ecclesiastica che di fatto lo gestisce. Visto dalla parte della Chiesa, invece, l'Irc è un servizio che *laicamente* la Chiesa offre a tutti gli alunni e a tutta la scuola, rivolgendosi non ai suoi soli fedeli ma all'intera comunità umana per fornire chiavi di lettura della realtà in cui ci si trova a vivere. Ma è sempre più difficile oggi accettare che sia il rappresentante di una sola confessione religiosa ad avere una sorta di monopolio sulla cultura religiosa scolastica.

Molto dipenderà dai tempi e dalle dimensioni della trasformazione della nostra società in termini multireligiosi, anche se il pluralismo non è solo una questione di numeri ma un principio generale. Una lottizzazione della cultura religiosa a scuola non è pensabile, ma non si può gettar via il bambino con l'acqua del bagno: costruiamo curricoli scolastici senza religione e risolveremo tutti i problemi. È qui in discussione la nostra idea di scuola e di educazione, prima che di religione e di laicità. Ma di questo nessuno parla.